

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio in forma semplificata, mediante pubblicazione degli atti di giudizio sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale delle attività produttive, così come disposto dal **TARS – Palermo con ordinanza n. 2320/2020 Reg.Prov.Coll., pubblicata in data 04.11.2020, resa nel ricorso n. 1629/2018 REG. RIC.**, proposto da Re. Visio s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia contro Assessorato Regionale delle Attività produttive, si rende noto quanto segue:

AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo – Sezione Interna Prima

NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL PROCEDIMENTO:

n. 1629/18 R.G.

NOMINATIVO DELLA PARTE RICORRENTE:

Re. Visio s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Salvatore Aurora, nato a Lentini (SR) il 31/1/1967 e ivi residente in via G. Agnello 7 (CF: RRASVT67A31E532U), società con sede in Lentini G. Agnello 7 (CF:01908090895)

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- D.D.G. n. 383/5.S del 13/3/2018 con il quale il Dirigente Generale, dott. Rosolino Greco, ha approvato, gli elenchi definitivi delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- D.D.G. n. 28/5S del 16/1/2018 di approvazione degli elenchi provvisori delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- nota prot. n. 3184 del 19/1/2018, trasmessa con pec del 22/1/18, di comunicazione dell'esclusione del progetto dalla procedura;
- nota prot. n. 13915 del 14/3/2018, trasmessa con pec di pari data, di Comunicazione dell'esclusione definitiva;
- ove occorra, Avviso pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.2 approvato con D.D.G. n. 1350/5 del 14/6/2017, successivamente modificato con D.D.G. 1675/5 del 18/7/2017, limitatamente al par. 4.4. punto 5 laddove stabilisce che "le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate inammissibili";
- nonché, ove occorra, degli eventuali provvedimenti con cui, sulla base della graduatoria approvata con il 383/5.S del 13/3/2018, venissero impegnate le risorse del PO FESR 2014-2020 (Azione 1.1.2) a favore delle ditte ammesse ad accedere ai relativi finanziamenti; in particolare, risultano allo stato adottati i D.D.G. n. 597/5.S del 19/4/18 e n. 624/5.S del 24/4/2018;

INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI:

"tutti i soggetti che precedono il ricorrente nell'Elenco definitivo delle domande finanziabili di cui al D.D.G. n. 383/5.S di approvazione degli elenchi delle domande ammissibili con relativo punteggio, di quelle non ammissibili e non ricevibili", individuati nominativamente nel richiamato elenco che si allega al presente avviso unitamente al DDG 2371/5.S;

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:

Con il gravame presentato, la Società ricorrente si duoleva della automatica esclusione della propria domanda di partecipazione dalla procedura di assegnazione dei fondi del PO FESR – Sicilia 2014/2020 - Azione 1.1.2. La decisione, fondata sull'asserito mancato possesso del requisito di capacità economico-finanziaria derivante dalla mancata produzione del verbale di approvazione dell'aumento di capitale dichiarato, si appalesava illegittima sotto plurimi profili: da un primo punto di vista, si evidenziava come la carenza del requisito non fosse stato oggetto della c.d. comunicazione di esclusione che, a mo' di preavviso di rigetto, era stata trasmessa all'istanze sulla base di altre (originarie) ragioni poi

superate grazie all'interlocuzione con la Società. In secondo luogo, si contestava non solo la disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe fattispecie (nelle quali era stato avviato il contraddittorio con l'istante proprio in ordine al medesimo requisito e in particolare al fine di integrare la documentazione) ma soprattutto si contestava l'omessa attivazione del rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e ciò peraltro in contrasto con la circolare, di poco precedente, avente a oggetto proprio *Disposizioni in ordine al soccorso istruttorio* (prot. n. 36299 del 3/7/2018) con la quale si ribadiva la doverosità della richiesta istruttoria in caso di carenze documentali non essenziali, specificando altresì che qualora l'*Amministrazione erroneamente non abbia attivato le procedure del soccorso istruttorio [...] ha l'obbligo di ricevere la documentazione anche oltre il termine perentorio*.

STATO DEL PROCEDIMENTO:

Sulla base delle censure avanzate, ravvisato il *fumus boni iuris*, il Tribunale adito accoglieva l'invocata tutela cautelare e disponeva l'ammissione (provvisoria) della ricorrente alla successiva fase istruttoria. Il Collegio, in particolare, riteneva che *“dopo il superamento delle criticità sulla ricevibilità della domanda, l'Amministrazione avrebbe dovuto chiedere, ex art. 6 co. 1 lett. b) L. 241/1990, l'integrazione documentale in relazione al verbale di approvazione dell'aumento di capitale dichiarato”*.

Questa difesa, pertanto, provvedeva a comunicare all'Amministrazione il provvedimento (con pec del 18/12/2018) e al fine di agevolarne una celere esecuzione si inoltrava unitamente il documento mancante di cui si sarebbe dovuto disporre l'integrazione. Nonostante ciò e in assenza di ulteriori interlocuzioni, in data 29 luglio 2019, con protocollo n. n.48122, l'amministrazione notificava il D.D.G. n. 2371/5.S del 23/07/2019 di approvazione dell'elenco provvisorio di n. 148 imprese ammesse al contributo e di n. 5 imprese non ammesse tra cui risultava esservi anche Re. Visio s.r.l. il cui progetto risulta valutato con un punteggio inferiore alla soglia minima. A fronte di ciò, il ricorrente avanzava istanza di riesame chiedendo la riammissione alla selezione.

Giunta l'udienza di trattazione fissata al 10 dicembre 2019, in assenza di alcun provvedimento definitivo e di alcuna esplicitazione circa le ragioni della seconda esclusione dalla procedura disposta (non consentendo la scarna motivazione riportata nell'elenco approvato e nella comunicazione inviata di comprendere la valutazione espressa dalla Commissione), nella pendenza ancora del reclamo presentato, parte ricorrente chiedeva il rinvio della decisione e il Tribunale accoglieva la richiesta.

Alla scorsa udienza (di rinvio) di trattazione, celebratasi in data 22 ottobre 2020, il Collegio, preso atto dalle brevi note di udienza depositate dal ricorrente che *“nulla di nuovo è intervenuto”*, ravvisava la necessità, da una parte, di ordinare all'Amministrazione resistente il deposito di una relazione sull'esito del reclamo e dell'intera procedura, dall'altra, di consentire al ricorrente l'integrazione del contraddittorio in vista della decisione di merito *“mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito del dipartimento regionale delle attività produttive, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria; Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile [...] P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione, ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione; differisce la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 11 marzo 2021, ore di rito”*.

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

il testo integrale del ricorso iscritto al n. 1629/2018 R.G. è allegato al presente avviso;

TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA

il testo integrale dell'ordinanza n. 2320/20 REG.PROV.COLL. è allegato al presente avviso.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1629/2018) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo. Sul sito internet istituzionale dell'Assessorato regionale delle Attività produttive, vengono pubblicati unitamente, al presente avviso, anche il ricorso R.G. n. 1629/2018, l'Ordinanza Collegiale del 4 novembre 2020 n. 2320 e l'elenco nominativo dei soggetti controinteressati nei cui confronti viene integrato il contraddittorio, siccome inseriti nell'elenco di cui al D.D.G. n. 383/5.S.

Si allegano:

- 1) ricorso n. 1629/2018 REG. RIC.;
- 2) ordinanza n. 2320/2020 Reg.Prov.Coll., pubblicata in data 04.11.2020;
- 3) elenco definitivo delle domande finanziabili relativamente PO FESR 2014/2020, Azione 1.1.2 di cui ai DDG 383/5.S e DDG 2371/5.S.

Avv. Stefano Rametta